



Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 2 settembre 2009¹ sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà è modificata come segue:

Art. 2 Funzione principale, informazioni supplementari e ulteriori funzioni

¹ Il Catasto contiene informazioni affidabili sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà in vigore designate dalla Confederazione e dai Cantoni e le rende accessibili (art. 3).

² Può contenere informazioni supplementari (art. 8*b*).

³ Può essere utilizzato dai Cantoni come organo di pubblicazione ufficiale nel settore delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

Titolo prima dell'art. 3

Sezione 2: Contenuto, carattere determinante e grado di dettaglio informativo

Art. 3 lett. e

Abrogato

¹ RS 510.622.4

Art. 3a Carattere determinante

Se il contenuto del Catasto e le decisioni passate in giudicato concernenti la restrizione di diritto pubblico della proprietà sono in contraddizione, prevalgono queste ultime.

Art. 7 cpv. 1

¹ I dati sono iscritti nel Catasto dopo il passaggio in giudicato/l'entrata in vigore della restrizione.

*Titolo prima dell'art. 8a***Sezione 3a: Indicazione concernente il registro fondiario, informazioni supplementari***Art. 8a* Indicazione concernente il registro fondiario

Il Catasto contiene un'indicazione generale sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà iscritte nel registro fondiario.

Art. 8b Informazioni supplementari

¹ Oltre ai contenuti del Catasto possono essere rappresentati:

- a. informazioni concernenti modifiche previste o in corso di restrizioni di diritto pubblico della proprietà;
- b. geodati di base supplementari di diritto federale ai sensi dell'allegato 1 OGI o geodati di base di diritto cantonale a titolo di informazioni non vincolanti;
- c. indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

² L'organo responsabile del Catasto rappresenta le informazioni supplementari sugli effetti anticipati delle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà che vengono messe a sua disposizione dal servizio specializzato della Confederazione competente. Gli articoli 5–8 si applicano per analogia.

³ L'Ufficio federale di topografia può emanare prescrizioni minime in merito alle informazioni supplementari.

⁴ Gli articoli 17 e 18 LGI non si applicano alle informazioni supplementari.

Art. 9 cpv. 2

² Il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI mette inoltre a disposizione i pertinenti geodati di base nel quadro di un servizio di telecaricamento.

Art. 10 Estratto

¹ Un estratto consiste in una rappresentazione analogica o digitale di contenuti e informazioni supplementari del Catasto concernenti un fondo, sempre che possa essere differenziato secondo la superficie, eccettuate le quote di proprietà.

² L'estratto contiene almeno:

- a. i geodati di base secondo l'articolo 3 lettere a e b;
- b. l'esatta denominazione delle prescrizioni legali ai sensi dell'articolo 3 lettera c;
- c. le indicazioni concernenti le basi legali ai sensi dell'articolo 3 lettera d;
- d. eventuali informazioni concernenti le modifiche previste o in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

³ I dati concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono sovrapposti al livello d'informazione «Beni immobili» della misurazione ufficiale.

⁴ L'estratto informa circa quali contenuti del Catasto vi sono rappresentati e quali vi sono stati omissi.

⁵ L'Ufficio federale di topografia emana istruzioni in merito all'allestimento e alla rappresentazione di estratti.

*Art. 11 e 12**Abrogati**Sezioni 5 e 6 (art. 14–16)**Abrogate**Art. 20 cpv. 1 lett. b e cpv. 3, frase introduttiva*

¹ Nel quadro dei crediti autorizzati, i contributi della Confederazione sono:

- b. versati in ragione di almeno il 90 per cento in qualità di contributi globali ai costi d'esercizio e di ulteriore sviluppo dei Cantoni.

³ Le risorse per i contributi globali ai costi d'esercizio e di ulteriore sviluppo dei Cantoni sono calcolate in modo da coprire in media circa la metà dei costi d'esercizio e di ulteriore sviluppo stimati dei Cantoni. Esse sono ripartite tra i singoli Cantoni come segue:

*Art. 26–30**Abrogati*

Art. 31 Organo di accompagnamento

¹ L'Ufficio federale di topografia istituisce un organo di accompagnamento per il coordinamento dell'introduzione e dell'ulteriore sviluppo del Catasto e per la sorveglianza e l'accompagnamento della valutazione di cui all'articolo 43 LGI.

² L'organo di accompagnamento è composto di rappresentanti delle conferenze specialistiche cantonali, dei competenti servizi specializzati della Confederazione, dei Comuni e dell'organo di coordinamento della Confederazione di cui all'articolo 48 OGI ².

³ Consiglia l'Ufficio federale di topografia durante l'introduzione e l'ulteriore sviluppo fino a quattro anni d'esercizio dopo la conclusione della valutazione.

⁴ L'Ufficio federale di topografia ne stabilisce in dettaglio i compiti e l'organizzazione.

Art. 32 Termine per la valutazione

Il termine per la valutazione ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 LGI si conclude il 31 dicembre 2021.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr